

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Nomina antisportiva di un vicedirettore alla Scuola professionale per sportivi di élite: cosa farà il Consiglio di Stato dopo che la decisione è stata contestata da un ricorso, venendo dichiarata illegittima dal Tribunale cantonale amministrativo?

Con sentenza del 12 dicembre 2016 (52.2016.387) il Tribunale cantonale amministrativo ha statuito sul ricorso dell'avv. Branda contro la risoluzione del 20.6.2016 della Sezione amministrativa del Dipartimento educazione cultura e sport, che informava un concorrente come il Consiglio di Stato avesse deciso di non nominarlo alla carica di vicedirettore della Scuola professionale per sportivi di élite, avendogli preferito un altro candidato.

La risoluzione governativa ha violato l'obbligo di motivazione "Manca in sostanza un confronto ragionato tra i due concorrenti, che permetta al ricorrente e all'autorità di ricorso di verificare compiutamente se la controversa scelta sia sostenibile o se invece violi il diritto, siccome scaturita da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che la legge riserva all'autorità di nomina."

(...) "Già per questo motivo, non potendo annullare la controversa nomina, rinviando gli atti all'autorità inferiore affinché, corretto il difetto di motivazione appena rilevato, si pronunci nuovamente, questo Tribunale del provvedimento si limita ad accertare l'illegittimità. La questione di sapere se il resistente possieda o meno i requisiti per essere nomina è lasciata aperta, poiché l'esito del ricorso comunque non cambierebbe." Il Tribunale dichiara e pronuncia quindi che "1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione del 15 giugno 2016 del Consiglio di Stato (n. 2642) è dichiarata illegittima."

La sentenza è quindi abbastanza positiva per il ricorrente, che attende tuttavia ancora una decisione motivata sulla nomina. Ricordiamo che gli artt. 89 e segg. della Legge sulla procedura amministrativa prevedono la constatazione giudiziaria di illegittimità di una nomina o di un licenziamento nel pubblico impiego. Tale constatazione da parte del Tribunale non rende nulla ex tunc o non annulla ex nunc la decisione di assunzione o di licenziamento, che permane valida, a meno di un ripensamento del Governo. Per questo e per ora la persona nominata il 20.6.2016 quale vicedirettore della Scuola professionale per sportivi di élite è sempre al suo posto: infatti sinora il Consiglio di Stato non ha intrapreso nulla.

La questione diventa quindi politica e investe il legislativo quale potere di alta sorveglianza sull'esecutivo.

Ritenendo molto problematico che il Consiglio di Stato non si curi della sentenza del Tribunale amministrativo cantonale, che dichiara illegittima la nomina del vicedirettore SPSE, chiedo quanto segue:

1. Pensa che l'art. 14 del Regolamento della scuola indichi, come sostenuto dalla Sezione amministrativa nello scambio relativo al citato ricorso, che un vicedirettore non debba essere in possesso di un titolo di studio che gli permette di insegnare nella scuola specifica che dirige? Pensa che basti che il vicedirettore sia in possesso dei titoli richiesti per l'assunzione nel grado e nell'ordine di scuola in cui opera? Ricordiamo che in base all'art. 15 del citato Regolamento il vicedirettore deve insegnare per un certo numero di ore nella scuola stessa che dirige (da 8 a 12 ore)?

2. È vero che il vicedirettore in questione non dispone dei requisiti previsti per l'insegnamento di nemmeno una materia prevista dai piani di studio della Scuola media di commercio e della Scuola professionale sportivi di élite? Ricordiamo che secondo l'art. 46 cpv. 1 della Legge federale sulla formazione professionale i docenti devono disporre di una formazione specifica qualificata e che l'art. 46 cpv. 1 dell'Ordinanza federale sulla formazione professionale indica quali requisiti, oltre la formazione pedagogica, la formazione disciplinare convalidata da un diploma di grado terziario.
3. In generale ritiene normale dal profilo della promozione delle risorse umane/formazione e saggio dal profilo politico che, in applicazione dell'art. 14, cpv. 2 del Regolamento della scuola, possa esservi un vicedirettore che, in difetto dell'abilitazione pedagogica all'insegnamento, sia tenuto a conseguirla, allorché hanno concorso altri docenti già abilitati?
4. Tutti i dirigenti della Scuola professionale per sportivi di élite dispongono dei requisiti pedagogici e disciplinari specifici per insegnare nella scuola in questione?
5. Ha dato seguito all'indicazione del Tribunale di produrre una nuova decisione motivata per l'assunzione del vicedirettore della SPSE?
6. Infine, come intende migliorare la motivazione delle sue decisioni in materia di nomine, in particolare a posti dirigenziali, duramente bacchettata dal Tribunale cantonale amministrativo sin dal 2012 (v. TCA 52.2012.299)?

Raoul Ghisletta